

- Perrone Giuseppe – Tesoriere
- Dragano Mattia – Consigliere

i quali, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

San Giovanni Rotondo, 01.08.2021

Firme Dei Soci Fondatori

- Lenzi Serafino Graziano
- Carfagno Loredana
- Erbicella Anna Pia
- Perrone Giuseppe
- Dragano Mattia

[Handwritten signatures of the founders over horizontal lines]

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GLI AMICI DI SAN PIO"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede.

1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., una Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata "GLI AMICI DI SAN PIO", con sede legale nel Comune di S. Giovanni Rotondo (FG) alla strada vicinale della Difesa n. 34.

1.2 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

1.3 L'associazione nasce su iniziativa di un gruppo di Caregiver, al fine di promuovere e diffondere, anche attraverso appelli alla solidarietà, il prendersi cura della quotidianità di una persona affetta da malattie cerebrali, oltre che da ogni altra forma di disabilità.



1.4 L'associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà. I contenuti ed i fini dell'associazione sono democratici, da cui si mutuano le principali finalità e modalità operative.

5. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopi e attività.

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

2.2 In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nell'ambito degli interventi e servizi sociali di cui all'art. 1, co. 1 e 2, della L. 328/2000, degli interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016.

2.3 Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

- promuovere iniziative mirate alla cura ed al sostegno della persona disabile e della sua famiglia, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali e all'ambiente di vita; l'obiettivo è quello di perseguire l'integrazione sociale e ambientale nel rispetto della privacy e dei bisogni specifici degli individui;
- promuovere un nuovo punto di vista delle disabilità, in modo da stimolare le potenzialità di ciascun individuo;
- proporre alle organizzazioni di giovani l'occasione di un coinvolgimento umano e sociale in attività di volontariato, offrendo così un'opportunità di crescita personale e di maggiore consapevolezza;
- promuovere la tutela della salute garantendo la dignità personale per una migliore qualità della vita;
- stimolare e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse a varie tipologie di malattie invalidanti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali;
- promuovere la raccolta fondi, ricevere contributi e donazioni e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari, collaborando anche con altre associazioni ed enti, nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od

operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.4 Le finalità dell'associazione si esplicano attraverso le seguenti attività

ATTIVITÀ CULTURALI

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzare momenti di informazione che promuovano la conoscenza della disabilità e delle sue implicazioni nella vita quotidiana presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi e informativi ritenuti più idonei;
- organizzare corsi e laboratori al fine di sensibilizzare e fornire competenze specifiche, anche finalizzate a formare i volontari che parteciperanno alle attività dell'associazione;
- favorire la ricerca di base sulla SLA e altre patologie invalidanti;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- informare e sollecitare le istituzioni pubbliche allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

PROGETTI OPERATIVI

- organizzazione di interventi e prestazioni socio-sanitari;
- coinvolgimento dei disabili e delle loro famiglie in momenti di aggregazione per promuovere la socialità e il benessere;
- messa a disposizione di presidi, ausili, competenze, atte a migliorare la qualità della vita delle singole persone e delle loro famiglie;
- realizzazione di una struttura balneare adeguatamente attrezzata, atta a consentire l'accesso alla spiaggia ed al mare con ausili altamente specifici di persone con particolari disabilità e invalidità.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale (di cui al D.Lgs. 117/2017):

- interventi e prestazioni sanitarie;
- promozione e tutela dei diritti umani e civili.

2.5 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente

connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2.6 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

2.7 Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabili. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

2.8 In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

2.9 L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Articolo 3 – Risorse economiche.

3.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, lotterie, eventi benefici);
- ogni altra entrata consentita dal D.Lgs. 117/2017.

3.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo –

da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

3.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consultivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 – Membri dell'associazione.

4.1 All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

4.2 I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

4.3 Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

4.4 Il numero degli aderenti è illimitato.

4.5 Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi statuari.

4.6 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4.7 Ogni carica associativa è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività sociale.

Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

5.1 L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

5.2 Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

5.3 L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.

5.4 L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

5.5 In caso di domande di ammissione come associato presente da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5.6 La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per mancato versamento della quota associativa (decorso tre mesi dal sollecito), per esclusione nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

5.7 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni della comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

5.8 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

5.9 Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo nel libro degli associati. Il socio receduto o escluso non

ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.10 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenere copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 7 – Organi dell'associazione.

7.1 Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'organo di controllo (organo facoltativo).

7.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 – Assemblea dei soci.

8.1 L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

8.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da

almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

8.3 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

8.5 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

8.6 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8.7 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

8.8 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività annuali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo

o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

8.9 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione. Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il *quorum* costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.10 Nelle deliberazioni sul bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

8.11 Di tutte le adunanze verrà redatto relativo verbale in forma scritta, anche riassuntiva.

Articolo 9 – Consiglio direttivo.

9.1 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dell'Assemblea dei soci.

9.2 I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

9.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

9.4 Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

9.5 Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione

degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ex art. 6 D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

9.6 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di una sua assemblea dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

9.7 Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con i nuovi mezzi di comunicazione, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

9.8 Di regola è convocato ogni tre mesi e ogniquale volta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

9.9 Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9.10 Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri.

9.11 I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dello stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 – Presidente del Consiglio Direttivo.

10.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di

accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

10.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti.

11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

11.3 Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 12 – Organo di Controllo.

12.1 L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dallo statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

12.2 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Articolo 13 – Scioglimento.

13.1 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

13.2 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14 – Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia.

Articolo 15 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

San Giovanni Rotondo, 01.08.2021

Firme dei Soci Fondatori

- Lenzi Serafino Graziano
- Carfagno Loredana
- Erbicella Anna Pia
- Perrone Giuseppe
- Dragano Mattea

[Handwritten signatures of the founders]



COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]



[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date stamp 1.0 SET. 2021 and a signature 'Della']